

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 15/2019

Perugia, 17 aprile 2019

Oggetto: esterometro – 1^ scadenza 30 aprile 2019

Come già comunicato con precedente circolare nr. 9/2019 del 06/02/2019, a decorrere dal 1/01/2019 è stato istituito un nuovo adempimento riferito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “**esterometro**”).

In particolare, si tratta di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con modalità analoghe a quanto previsto per lo spesometro.

SCADENZA DI INVIO

Per effetto della proroga concessa, la prima scadenza, la prima trasmissione telematica deve avvenire **entro il 30 aprile 2019, e riguarda le operazioni inerenti i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.**

Si ricorda che la scadenza ordinaria, prevista dalla norma istitutiva di tale adempimento prevede l'invio l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riguardo:

- alla data di emissione: per le fatture emesse
- alla data di registrazione: per le fatture ricevute

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di invio dell'esterometro interessa tutti i **soggetti passivi Iva stabiliti in Italia** (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni **rese o ricevute a/da soggetti non stabiliti in Italia**, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

Occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell'esterometro l'acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Non rientrano tra i soggetti obbligati all'esterometro i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono obbligati i soggetti già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica:

- Contribuenti in regime forfettario;
- Contribuenti in regime dei minimi;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell'anno precedente • € **65.000**
- Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS
- Soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia

OPERAZIONI DA INCLUDERE

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione non si applica per le **operazioni già note all'Agenzia delle Entrate** in quanto:

- **transitate da una dichiarazione doganale**: si tratta delle importazioni o esportazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale
- è stata emessa (o ricevuta) **fattura elettronica** (con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario "XXXXXXX" - esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Cordiali saluti